



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.

e, p.c. All'Associazione SNR
(pec: snr.raggix@pec.it)

All'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
UOD 60.01.15 – Sanità e Politiche Sociali
c.a. Avv. Massimo Consoli

A So.re.sa. S.p.A.

Loro sedi

Oggetto: Esecuzione ordinanza TAR Campania n. 1089/2025 – Disposizioni operative.

Facendo seguito all'ordinanza n. 1089/2025, emessa dal TAR Campania – Sezione Nona – in data 20 maggio 2025, di cui si allega copia, si forniscono le seguenti disposizioni operative.

Il TAR ha parzialmente accolto la domanda cautelare avanzata dall'Associazione SNR e da n° 36 strutture sanitarie private, sospendendo **inter partes** l'efficacia dell'art. 13 ("*Clausola di salvaguardia*") degli schemi contrattuali approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 175 del 02.04.2025, limitatamente alle seguenti prestazioni, afferenti esclusivamente alle branche specialistiche della:

- Radioterapia
- Radiologia
- Medicina Nucleare:

“... infine, la parte ricorrente si duole della modifica delle prestazioni come descritte dal DPCM del 2017 e dal DM del 2024; - in particolare, la parte ricorrente afferma che per la prestazione contraddistinta con il cod. 92.24.4 - radiocirurgia in unica seduta - il DPCM del 2017 prevede la somministrazione di dose uguale o superiore a 5 Gy, mentre la regione prevede una dose per frazione uguale o superiore a 8Gy, esponendo così il paziente a radiazioni maggiori; e che la DGR 660/2024 esclude per i pazienti campani la possibilità di eseguire la sola PET, mentre sia il DPCM 14.1.2017 che il DM 26.11.2024 prevedono e consentono la prestazione del solo esame PET, costringendo il paziente che necessita della sola PET (e non già di PET/TC) a sottoporsi suo malgrado alla PET/TC; - in considerazione del bilanciamento dei contrapposti interessi, tali discrepanze non giustificano la sospensione dell'intera delibera n. 660/2024, né del termine di sottoscrizione del contratto”.

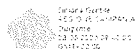


Il Tribunale ha conseguentemente ordinato alle Amministrazioni di “*sottoscrivere e di far sottoscrivere ai propri uffici i contratti con le parti ricorrenti avendo cura di aggiungere agli stessi **specifica postilla** con la quale si indica che la clausola di salvaguardia è parzialmente efficace nei limiti del contenuto ed in esecuzione della presente ordinanza e comunque condizionatamente all’esito definitivo del presente giudizio*”.

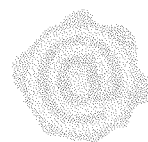
Si invitano, pertanto, tutte le Aziende Sanitarie Locali a dare **tempestiva attuazione** a quanto disposto dal Giudice amministrativo, assicurando che la sottoscrizione dei contratti **con le strutture ricorrenti** avvenga nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e, quindi, aggiungendo in calce allo schema di contratto, approvato dalla DGRC n. 175/2025, e prima delle firme di sottoscrizione, la seguente postilla:

“La clausola di cui all’art. 13 è parzialmente efficace nei limiti del contenuto ed in esecuzione della ordinanza del TAR Napoli – Sezione IX – n. 1089/2025 e, comunque, condizionatamente all’esito definitivo del relativo giudizio di merito”.

Il Dirigente della U.O.D. 15
Dott.ssa Simona Gentile



Il Dirigente di STAFF 50.04.92
Dott. Luigi Riccio



LUIGI RICCIO
REGIONE
CAMPANIA
Dirigente
27.05.2025 14:55:07
GMT+02:00

La Dirigente della U.O.D. 13
Dott.ssa Bianca Corcione

Documento firmato da:
BIANCA CORCIONE
23.05.2025 07:50:06
UTC

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione



ANTONIO POSTIGLIONE
REGIONE CAMPANIA
Dirigente
27.05.2025 14:55:07
GMT+02:00

I funzionari
Dott. Maurizio Maggio
Dott. Fabrizio Misso